



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su risoluzione di contrasto – ricorso n. 13729/2010

Rel. n. 189

Roma, 22 ottobre 2012

Oggetto: PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - Consegna dell'originale completo della sentenza al cancelliere - Certificazione del deposito da parte del cancelliere - Contemporaneità delle formalità di pubblicazione e di deposito - Necessità - Conseguenze - Attestazione di pubblicazione avvenuta in data successiva al deposito del documento - Ammissibilità - Esclusione - Presenza sulla sentenza di due date distinte di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della sola prima data - Fondamento.

La data di pubblicazione della sentenza civile: le attestazioni di deposito da parte del cancelliere e gli effetti ai fini della tempestività delle impugnazioni.

1. Nella materia indicata in oggetto, con sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, rv. 623301, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Pres. Vittoria P.; Rel. Chiarini M.M.; P.M. Ceniccola R. -concl. diff.-; in causa Pianese c/Ferraro ed altri; n. Reg. Gen. 13729/10; resa all'udienza del 14 febbraio 2012; n. Reg. Sez. 119/12), hanno enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio:

<<A norma dell'art. 133 cod. proc. civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da

escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod. civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito>> .

Così decidendo, le Sezioni Unite hanno risolto la questione che su richiesta del ricorrente [atto del 30 giugno 2011 in proc. n. R.G. n. 13729 del 2010, già chiamato all'udienza del 14 luglio 2011 della Sesta Sezione Civile – Prima, in causa Giulio Pianese c/Angela Pianese, nonché Pasquale, Vincenzo, Rosa e Luigi Ferraro, dopo la relazione del giudice designato dott. A. Didone (del 12 maggio 2011, che aveva proposto per la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ.)], era stata rimessa dal Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. La segnalazione di contrasto, negli indirizzi di legittimità, concerneva la identificazione, al fine della decorrenza dei termini per l'impugnazione, della data di pubblicazione della sentenza, rinvenendosi, accanto all'orientamento che fissa tale momento alla data di deposito del provvedimento, anche la tesi che, in presenza di doppia data, ascrive alla seconda, che menzioni esplicitamente la pubblicazione della sentenza, il correlativo effetto giuridico, dunque dovendosi intendere la prima data riprodotiva di una mera attestazione del deposito della minuta del provvedimento (quand'anche il documento sia completo in ogni sua parte) ovvero comunque propria di un adempimento prodromico ed anteriore, riservato al cancelliere ma ancora non integrante la pubblicazione vera e propria.

2. È stata, così, condivisa la prima tesi, per la quale la prospettazione decisoria finale muove dal riconoscimento che il termine (*olim*) di un anno per la proposizione dell'impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. «*decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa*»: [Sez. 3, sentenza n. 14698 del 13/11/2000 (Rv. 541634); conf. già Sez. 3, sentenza n. 4220 del 24/04/1998 (Rv. 514868); Sez. 2, sentenza n. 10963 del 20/12/1994 (Rv. 489317) e via via sino a Sez. L, ordinanza n. 13488 del 3 giugno 2010 N.M.; Sez. L, sentenza n. 5096 del 2 marzo 2011 N.M.; Sez. 6 - L, ordinanza n. 13433 del 17 giugno 2011 N.M.]. Si tratta di una premessa necessaria per conferire valenza giuridica autonoma ad una serie di atti distinti, riferibili al giudice ed al cancelliere, al fine tuttavia di indicare con certezza l'evento materiale - interno all'ufficio e - dotato, per la sua certa capacità di identificare l'esaurimento della fase di produzione (dunque verso l'esterno) del provvedimento, altresì di una sua maturità come definitivo, irretrattabile e conoscibile dalle parti.

Il corollario logico che infatti ne deriva, in punto di decadenza dall'impugnazione, è che il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza, e questa si dà «*dal deposito in cancelleria della stessa*», perciò potendosi affermare che «*a nulla rileva ... l'omissione della comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito, la quale può dare solamente luogo a conseguenze disciplinari a carico del responsabile*» [Sez. L, sentenza n. 15778 del 16/07/2007 (Rv. 598728); conf. Sez. 2, ordinanza n. 14297 del 15/06/2010 (Rv. 613323)].

La stessa conclusione sembrava rinvenirsi anche in Sez. 3, sentenza n. 13179 del 16/06/2011: «*la sentenza è pubblicata mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il deposito rilevante ai fini del combinato disposto degli artt. 327 e 133 cod. proc. civ. è quello che si attua con la **consegna al cancelliere della sentenza in originale sottoscritta dal relatore e dal presidente**, ai sensi dell'art. 119 disp. att. c.p.c., commi 2 e 3; è invece da escludere che rilevi, ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione, il deposito in cancelleria, mediante consegna al cancelliere, della minuta della sentenza, ai sensi del comma 1 della stessa disposizione di attuazione*» [nel testo; il prec. massimato (Rv. 618245) è in realtà indicato come conf. a Sez. L, sentenza n. 12681 del 19/05/2008 (Rv. 603265), ma ne differisce ove puntualizza che «*l'accertamento se il deposito abbia riguardato la minuta ovvero l'originale della sentenza, nel caso di specie, risulta adeguatamente motivato e perciò non è censurabile*»].

3. Alla giurisprudenza di legittimità non era sconosciuta l'ipotesi in cui «*la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere*: al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall'impugnazione», per tale tesi – ora elevata a principio risolutivo dalle S.U. - «*occorre[ndo] far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall'art. 133, primo comma cod. proc. civ. (ovvero **la consegna della sentenza da parte del giudice al cancelliere e il suo contestuale deposito da parte di quest'ultimo**), atteso che il successivo timbro di deposito, non potendo attestare un evento già verificatosi (la pubblicazione della sentenza), è riconducibile agli adempimenti a carico del cancelliere medesimo, di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ.*» [Sez. 2, sentenza n. 20858 del 29/09/2009 (Rv. 610402)]. La sentenza (ed ovviamente, ogni altra pronuncia), intesa come documento riproduttivo del provvedimento da considerarsi finale ed irretrattabile, oltre che conforme al deciso, è *consegnata dal magistrato al cancelliere*, mentre questi, assumendosene la (doverosa prestazione di) ricezione, dà conto del *contestuale deposito* della stessa agli atti della cancelleria. Finisce, con tale adempimento da parte del magistrato [variamente denominato *consegna*, ora in S.U. 13794/12 o esso stesso *deposito*, come in Sez. L, sentenza n. 4571 del 15/07/1980 (Rv. 408410)], l'attività di redazione ed ultimazione del contenuto della sentenza, anche per la verifica di corrispondenza del documento finale alla decisione ed inizia, per converso, una fase esterna, di tipo amministrativo che, culminando in attività di comunicazione (e talora notifica) oltre che di annotazione e trasmissione ad altri pubblici registri (o uffici, come quello fiscale), completa l'efficacia della decisione, presupponendone giocoforza la sua avvenuta pubblicazione.

Le S.U. sul punto e con assoluta chiarezza precisano che **la consegna del documento dal magistrato al cancelliere avvia il procedimento di pubblicazione** che però è destinato a compiersi, con la certificazione di deposito, *senza «soluzione di continuità»* ed anzi in termini di **contemporaneità**. La **pubblicazione** assume dunque il significato di **effetto giuridico del deposito da parte del cancelliere**, senza che nessun atto diverso di questi sia concepibile, nella descritta vicenda finale della preparazione all'esistenza della **sentenza**: questa **esiste in quanto e da quando resa pubblica mediante il suo deposito** da parte del cancelliere, che ne riceve l'originale firmato e controllato dal magistrato decidente. L'orientamento regolatore del conflitto accoglie l'indirizzo per cui *«l'attività di attestazione supposta dall'art. 133 è prevista dal comma 2 della norma non come da compiersi una volta avvenuto il deposito, cioè come attività eventualmente successiva e, quindi, non necessariamente contestuale, bensì come attività di attestazione contestuale del deposito: la norma dice, infatti, che “il cancelliere dà atto del deposito”. Il dare atto si riferisce al deposito»* [Sez. 3, sentenza n. 8979 del 19 aprile 2011].

4. Viene così superato l'indirizzo che, per le fattispecie di **sentenza con doppia data** – variamente attestativa o asseverativa di eventi, quali consegna o deposito ovvero qualità di pubblicazione della pronuncia – attribuiva **autonomia all'atto di deposito ovvero di pubblicazione da parte dell'organo amministrativo** rispetto alla consegna del documento proveniente dal magistrato a ciò legittimato, finendo esso con l'esprimere un'assegnazione al cancelliere di una inesistente competenza determinativa ultima circa la stessa nascita della sentenza, un apparente sacrificio di autosufficienza giurisdizionale a fronte della citata maggior tutela delle parti e delle opportunità di impugnazione, obiettivamente dilatate e che tuttavia le S.U. non hanno mostrato di condividere. Anzi, le S.U. hanno cura di precisare il carattere arbitrario di *«qualsiasi 'ultronea' pubblicazione in data successiva a quella di deposito»*. Così da ultimo Sez. 2, sentenza n. 22057 del 24 ottobre 2011 [N.M.] nella quale si dava conto che ad una prima attestazione di deposito seguiva, con data diversa, *«un secondo timbro con la dicitura pubblicato»*, proprio di un'indicazione (ancora) riferibile al cancelliere. In tale pronuncia, si citano come conformi altri precedenti quali: Sez. 2 ordinanza 9 febbraio 2011, n. 3217 [N.M], pienamente adesiva, e sia pur priva di richiami o citazioni relativi all'esistenza del maggioritario e contrario indirizzo; Sez. I, sentenza n. 14862 del 24/06/2009 (Rv. 608993), massimata come conforme a S.C. 12681 del 2008 e, nel testo, indicante come unico precedente appunto e solo S.C. 12681 del 2008; nonché Sez. I, sentenza n. 12681 del 19/05/2008 (Rv. 603265), che prende posizione per la tesi qui ora superata argomentando che *«la pubblicazione della sentenza è atto complesso, del giudice e del cancelliere; che a norma dell'art. 119 c.p.c., comma 1, la misura della sentenza, firmata, dev'essere consegnata dal giudice al cancelliere, che ne cura la scritturazione; ch[e] da queste disposizioni risulta come nel caso, come quello di specie, in cui sulla sentenza pubblicata appaiono due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l'altre, successiva, di pubblicazione, quest'ultima segni l'esordio della sentenza al fine dell'art. 327»* cit. (in essa non compare alcuna menzione dell'indirizzo maggioritario, né citazione di precedenti conformi al principio di diritto affermato).

In realtà, da una lettura dei rispettivi testi integrali emergeva, a conferma della latitudine del contrasto e della conseguente necessità di una sua composizione, che altri precedenti si erano inseriti nella medesima scia del secondo indirizzo, pur se talora esprimendo accostamenti e non sempre vere e proprie adesioni: così, il richiamo in (Rv. 618245) di Sez. 3, sentenza n. 13179 del 16/06/2011 ad una conformità a S.C. 12681 del 2008 omette di considerare che la pronuncia afferma che *«Il deposito rilevante ai fini del combinato disposto degli artt. 327 e 133 cod. proc. civ. è quello che si attua con la consegna al cancelliere della sentenza in originale sottoscritta dal relatore e dal presidente, ai sensi dell'art. 119 disp. att. c.p.c., commi 2 e 3»* mentre *«è invece da escludere che rilevi, ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione, il deposito in cancelleria, mediante consegna al cancelliere, della minuta della sentenza, ai sensi del comma 1 della stessa disposizione di attuazione»*, finendo con il considerare pubblicata la sentenza dalla seconda data, ma solo perché la prima era relativa ad attestazione non del provvedimento in stesura definitiva bensì della sua minuta ed anzi precisando di non volersi discostare dall'indirizzo prevalente.

Un'assunzione del principio più consapevole era invece in Sez. 3, sentenza n. 17777 del 30 agosto 2011 [N.M.] (e poco prima in Sez. 2, ordinanza n. 17613 del 29 agosto 2011 [N.M.]) che dunque permettono, accanto alla successiva S.C. n. 22057 del 2011 cit. e così irrobustendo l'orientamento di dissenso, di enumerare un complesso ed unitario principio di diritto: respinto l'indirizzo prevalente perché *«rispettos[o] del tenore formale dell'art. 133 c.p.c., ma non anche della sua funzione, e ...suscettibile di violare il diritto di difesa delle parti»* (17777), la sentenza potrebbe dirsi *«resa pubblica con il deposito in cancelleria, di cui il cancelliere "dà atto", apponendo data e firma in calce alla sentenza, e la parte interessata legittimamente fa affidamento, ai fini dell'esercizio dei propri poteri e diritti processuali, su tale data, che deve intendersi come quella di effettiva pubblicazione, costituente elemento essenziale per l'esistenza giuridica della sentenza cui attribuisce il carattere di atto pubblico irretrattabile ed imm modificabile.»* (17777); invero *«la ricerca della data di deposito, quale veicolo per conoscere la data di pubblicazione ex art.133 c.p.c., è esigibile solo ove nell'atto da impugnare non sia presente una specifica attestazione che riguardi la pubblicazione»* (22057; 17613).

Tale postulato è ora del tutto negato da S.U. n. 13794/12 poiché *«il cancelliere non può aggiungere un'attività di pubblicazione che la legge non prevede separatamente dall'attestazione di deposito, né rendere pubblica la sentenza quando si determina a farlo»*, al punto che *«ogni altra data apposta sulla sentenza successivamente a quella di deposito di essa è priva di qualsiasi rilevanza per gli effetti giuridici che la legge fa derivare dalla sua pubblicazione»*.

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a dare notizia della decisione sopra indicata con riguardo ai ricorsi in cui dovesse assumere rilevanza la questione in essa affrontata.

(Red. Massimo Ferro)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)